Deliberazione n.69/2025/PAR

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Claudio GUERRINI	Consigliere
Alessandro VISCONTI	Consigliere
Caterina Angela MARRA	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario (relatore)

Nell'adunanza in camera di consiglio del 24 luglio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. n. 0316940 del 26 giugno 2025, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria con il n. 2591del 27.06.2025, con cui il Presidente del Consiglio regionale della Liguria ha formulato una richiesta di parere;

Vista l'ordinanza n.25/2025 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Vitaliana Vitale

Premesso in fatto

Con la nota in epigrafe inoltrata dal Presidente del Consiglio regionale della Liguria è stato posto un quesito in merito alla possibilità di "*riaprire un rendiconto di un Gruppo consiliare (costituitosi nella precedente legislatura e, ad oggi, non più esistente) conclusosi con un avanzo di*

gestione, già chiuso e dichiarato regolare dalla Corte dei conti, in caso del ricevimento di una notifica relativa ad errori nel versamento di un'imposta riguardante esercizi precedenti. Imposta che, se correttamente calcolata, avrebbe trovato naturale copertura nelle disponibilità finanziarie riconosciute dalla legge regionale al gruppo consiliare". In conclusione, viene chiesto alla Sezione di pronunciarsi sui seguenti punti:

Se "*esiste la possibilità, nei Consigli regionali, di riaprire o variare un rendiconto di un Gruppo consiliare già approvato e giudicato regolare dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con apposita Delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio e pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione*"

Se "*esiste la possibilità di utilizzare in esercizi successivi (considerando anche il fatto che tale avanzo, com'è stato evidenziato, è stato restituito alla Giunta regionale) un ipotetico avanzo derivante dalle risultanze del suddetto rendiconto per far fronte al pagamento di un'imposta riguardante esercizi precedenti*"

Se "*in caso di acclarata responsabilità del Consigliere, e se lo stesso dovesse risultare insolvente, esisterebbe la concreta possibilità che a rispondere in sostituzione del Gruppo "estintosi" con il termine della precedente legislatura sia il Consiglio regionale di appartenenza*".

Il Presidente del Consiglio regionale ha poi rappresentato che il Collegio dei revisori, all'uopo interpellato ai sensi dell'art. 12 bis della l.r. 25/06, si è espresso evidenziando che "*non parrebbe possibile in termini generali riaprire un rendiconto già dichiarato regolare dalla Corte dei conti….Ciò vale anche in caso di errori rilevati in esercizi successivi, indipendentemente dal termine della legislatura*".

DIRITTO

In merito all'ammissibilità della richiesta

I profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere vanno valutati alla luce dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003, a norma del quale "*le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma*

tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane".

Per quanto concerne l'ammissibilità soggettiva, all'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere contenuta nella citata norma (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane) è stata riconosciuta natura tassativa (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 13/AUT/2007). Sono, pertanto, legittimati a richiedere pareri alla Corte dei conti i soggetti muniti del potere di rappresentanza legale di detti enti, individuati, di norma, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia (SRC Campania, 130/2018/PAR; SRC Lombardia, n. 81/2017/PAR).

Tuttavia, secondo un orientamento della giurisprudenza contabile, nell'ipotesi di quesiti concernenti atti di normazione oppure ricadenti nelle materie di competenza del Consiglio regionale, o che investono questioni di rilievo per l'attività amministrativa di tale organo, la legittimazione soggettiva spetta anche al Presidente del Consiglio regionale (SRC Abruzzo, deliberazione n. 152/2020/PAR; SRC Campania, deliberazione n. 130/2018/PAR; SRC Lombardia, deliberazione n. 396/2016/PAR). Ciò in considerazione dell'autonomia – anche amministrativa, contabile e finanziaria – riconosciuta dagli ordinamenti regionali al Consiglio (nel caso della Liguria, cfr. art. 16, comma 2, dello Statuto regionale approvato con la legge statutaria n. 1 del 2005 e ss.mm.ii. e l. r. n. 25 del 2006, art. 2, comma 1, che prevede che "*L'Assemblea ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria per l'esercizio delle sue funzioni*"). La legittimazione soggettiva del Presidente del Consiglio regionale a richiedere pareri alla Corte dei conti è stata, da ultimo, riconosciuta da questa Sezione con delibera n.65/2021/PAR.

Tanto premesso, considerato che il quesito sottoposto all'esame di questa Sezione attiene a materie che ricadono nelle competenze attribuite dallo Statuto al Consiglio regionale e che lo stesso è stato sottoscritto dal Presidente del ridetto Consiglio che, a norma dell'art. 20 dello Statuto regionale, nonché dell'art. 3, l. r. n. 25 del 2006, ha il potere di rappresentanza esterna dell'Assemblea legislativa "*con riferimento ai fini, alle funzioni, alle attività ed all'autonomia della stessa e delle sue articolazioni (...)*", la richiesta di parere può ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Il quesito, tuttavia, non risulta ammissibile sotto il profilo oggettivo.

Il citato art. 7, comma 8, della l. n. 131 del 2003 prevede che la Corte dei conti possa pronunciarsi su pareri richiesti dagli enti territoriali in materia di "*contabilità pubblica*". Le delibere di orientamento che negli anni si sono concentrate sulla perimetrazione di tale materia (Sezione Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5 del 2006, n. 9 del 2009 e n. 3 e 4 del 2014; Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54 del 2010) hanno innanzitutto chiarito come questa non possa essere dilatata fino a comprendere, nel suo complesso, qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria (Sezione Autonomie, n. 5 del 2006).

Alla luce di tali indirizzi ermeneutici, la nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva "*assume un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli*". La nozione di contabilità pubblica, anche se da intendersi in un'ottica dinamica, con riferimento alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, non può ampliarsi al punto da ricomprendere qualsivoglia attività che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale (cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo del. n. 54/2010).

Inoltre, "*l'ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé per sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa*" (del. n. 17/SEZAUTO/2020/QMIG e n. 5/SEZAUTO/2022/QMIG).

Consolidata giurisprudenza afferma, inoltre, che possano essere forniti pareri solo rispetto a questioni di carattere generale e astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici tali da implicare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza dell'organo magistratuale, posto che, quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di norme di contabilità pubblica, si è al di

là dai limiti oggettivi di competenza della funzione consultiva (del. n. 5/SEZAUTO/2022/QMIG cit.).

Nel caso in esame la richiesta, volta a ottenere il parere della Sezione nei termini sopra rappresentati, non soddisfa i requisiti di generalità e astrattezza sopra esaminati.

D'altra parte, la fattispecie non è riconducibile ad alcuna disposizione dettata in materia (commi 10, 11 e 12 del d.l.174/2012 e art. 4 ter della legge regionale n.38/90).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria dichiara inammissibile la richiesta di parere avanzata dal Presidente del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.

Il Magistrato relatore

Vitaliana Vitale

VITALIANA VITALE 25.07.2025 08:43:44 GMT+02:00

Il Presidente

Maria Teresa Polverino

MARIA TERESA POLVERINO CORTE DEI CONTI 25.07.2025 08:03:10 GMT+01:00

Depositato in segreteria il

Il funzionario preposto

CINZIA CAMERA CORTE DEI CONTI 25.07.2025 09:25:26 GMT+02:00